



LEGGE 24 luglio 1992 n.65 (pubblicata i 5 agosto 1992)

Provvedimenti conseguenti alla sostituzione del meccanismo di scala mobile con un sistema di adeguamento delle retribuzioni del settore pubblico allargato

Noi Capitani Reggenti

la Serenissima Repubblica di San Marino

Promulghiamo e mandiamo a pubblicare la seguente legge approvata dal Consiglio Grande e Generale nella seduta del 24 luglio 1992.

Art.1

Il 2 comma dell'art.1 della Legge 10 dicembre 1991 n.151 è sostituito dal seguente:

"A decorrere dal 1 gennaio 1993 verrà applicato alle retribuzioni il sistema di adeguamento di cui al Decreto 27 maggio 1992 n.37.

Con la medesima decorrenza contrattualmente l'aumento percentuale del costo medio annuale della vita dell'anno precedente verrà applicato anche agli scatti di anzianità, agli scatti legati all'esperienza in servizio e alle indennità e retribuzioni accessorie e parimenti alle indennità di cui all'art.5 e a quelle del Decreto 16 dicembre 1991 n.153 e del Decreto 8 gennaio 1992 n.1. Si procederà quindi alla ricostituzione per i diversi livelli del rapporto 1 - 2,20 con base di calcolo: piede retributivo, scala mobile maturata al 31 dicembre 1991 in base al Decreto 30 aprile 1986 n.57, quote di maggio e novembre 1992 di adeguamento delle retribuzioni e conguaglio di gennaio 1993 corrisposti a norma del Decreto 27 maggio 1992 n.37".

Art.2

Il 2 comma dell'art.6 della Legge 10 dicembre 1991 n.151 è sostituito dal seguente:

"Le retribuzioni stabilite decorrono dalla data indicata nella tabella. A tali retribuzioni si applica il nuovo sistema di adeguamento delle retribuzioni di cui al Decreto 27 maggio 1992 n.37".

Art.3

L'art.8 della Legge 10 dicembre 1991 n.151 è abrogato.

Art.4

L'art.4 della Legge 26 luglio 1989 n.78 ai punti d) ed e) è modificato come segue:

"d) Per il 1993 l'indennità è calcolata all'85% del piede retributivo in vigore al 1 gennaio 1993 ricostituito come previsto dall'art.1 della Legge 10 dicembre 1991 n.151 e alla totalità degli scatti di anzianità maturati ivi compresi quelli di cui all'art.4 della Legge 10 dicembre 1991 n.151 al 100%.

e) Per il 1994 l'indennità è calcolata al 90% del piede retributivo in vigore al 1 gennaio 1994 rivalutato in base al Decreto n.37 del 27 maggio 1992 e alla totalità degli scatti di anzianità maturati ivi compresi quelli di cui all'art.4 della Legge 10 dicembre 1991 n.151 al 100%".

Art.5

L'art.53 della Legge 11 febbraio 1983 n.15 è sostituito dal seguente:

"Le pensioni ordinarie beneficiano del sistema di adeguamento in base al Decreto n.37 del 27 maggio 1992.

In caso di coesistenza di piu' pensioni ordinarie erogate dall'Istituto per la Sicurezza Sociale la corresponsione dell'adeguamento previsto al comma precedente avviene sul cumulo delle prestazioni con le modalità previste dall'art.4 del predetto decreto.

In presenza di coesistenza di pensione erogata dallo Stato già comprensiva dell'adeguamento di cui al 1 comma e pensione ordinaria erogata dall'Istituto per la Sicurezza Sociale, su quest'ultima l'adeguamento avviene al 1 gennaio di ogni anno a partire dall'anno 1993 ed è calcolato in base alla variazione del costo medio annuale della vita dell'anno precedente".

Art.6

L'art.54 della Legge 11 febbraio 1983 n.15 è sostituito dal seguente:

"Ai fini indicati dalla presente legge, la retribuzione media territoriale è quella di un lavoratore dell'industria stabilita con Decreto Reggenziale previa contrattazione con le parti sociali interessate".

Art.7

La presente legge entra in vigore il 5 giorno successivo a quello della sua legale pubblicazione.

Data dalla Nostra Residenza, addì 31 luglio 1992/1691 d.F.R.

I CAPITANI REGGENTI

Germano De Biagi - Ernesto Benedettini

IL SEGRETARIO DI STATO

PER GLI AFFARI INTERNI

Antonio Lazzaro Volpinari